



COMUNE DI ARDEA

Area Servizi alla Persona – Settore II – Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2015 (riferita ai canoni del 2014)

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m.i. ed in particolare l'art. 11;
VISTO il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 14;
VISTO il Regolamento regionale 20 settembre 2000 n. 2 ed in particolare l'art. 26;
VISTO il Regolamento Regionale 19 novembre 2008, n. 22, che, tra l'altro, ha esteso la possibilità di accesso al fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione a tutti i Comuni del Lazio;
VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29.01.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 54 del 06.03.2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 366 del 21.07.2015;
VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n.G10490 del 03.09.2015;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1311 del 28/09/2015 con la quale si approva il presente avviso pubblico con il modulo di domanda;

SI RENDE NOTO

che la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 21/07/2015, ha approvato i criteri e le modalità di gestione e ripartizione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art.11 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 431 e all'art. 14 delle leggi regionali 6 agosto 1999, e loro successive modifiche e integrazioni

La domanda relativa all'annualità 2015 (riferimento canone 2014) dovrà essere presentata al Comune di Ardea, dal giorno 30 settembre 2015 al giorno 30 ottobre 2015, pena l'esclusione;

1. REQUISITI ESSENZIALI

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni e, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 13 della Legge n. 133/2008, in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lazio alla data di presentazione della domanda per l'accesso al contributo;
- c) residenza anagrafica nel comune e nell'immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;
- d) titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato per l'anno e/o porzione di anno a cui si riferisce l'annualità del Fondo. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle seguenti categorie catastali: A /1, A/7, A/8,A/9 e A/10;
- e) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (rif. Alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento Regionale n. 2 del 2000), nell'ambito territoriale del Comune di residenza; il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;
- f) non avere ottenuto per l'annualità del Fondo indicata nel bando, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di Enti Locali, Associazioni, Fondazioni e/o altro organismo;
- g) non essere assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa e di edilizia agevolata/ convenzionata;
- h) essere in regola con il pagamento del canone di locazione;

2. REQUISITI REDDITUALI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Avere un reddito del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, calcolato con il metodo ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 10.000,00 (euro diecimila/00) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 35%;

La percentuale di incidenza del canone annuo di locazione rispetto al reddito ISEE, è il risultato del rapporto:

$$\text{incidenza} = (\text{canone}/\text{ISEE}) \times 100'$$

Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione registrati, al netto degli oneri accessori e riscontrato dalle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento;

L'importo del contributo teorico da assegnare sarà determinato come segue:

canone annuo meno il 35% del reddito ISEE e comunque, fino ad un massimo di € 3.000,00;

$$[\text{FORMULA: contributo} = \text{canone annuo} - (\text{reddito ISEE} \times 35 : 100)]$$

Qualora nel corso dell'anno in cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi facenti parte dello stesso nucleo familiare residente nell'alloggio e risultanti nella domanda di contributo e nella dichiarazione ISEE;

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I richiedenti dovranno allegare alla domanda:

1. attestazione ISEE (comprensiva della Dichiarazione Sostitutiva Unica) riguardante il nucleo familiare;
 2. copia del contratto di locazione registrato anno 2014;
 3. copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2014;
 4. fotocopia del documento di identità e, per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea, copia del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero, da almeno cinque anni nella Regione Lazio alla data di pubblicazione del bando comunale di concorso per l'accesso al contributo;
- Spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese. In caso di dichiarazione mendace si procederà all'esclusione dalla graduatoria, ovvero alla revoca del beneficio eventualmente concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali a semplice richiesta del Comune e ogni altro provvedimento di legge.

Le istanze finalizzate all'ottenimento del contributo devono essere compilate, pena l'esclusione, esclusivamente, sui moduli predisposti dal Comune di Ardea, disponibili presso l'ufficio Servizi Sociali di Via Catilina, 3 – o da scaricare dal sito ufficiale del Comune di Ardea www.ardea.gov.it.

L'Ufficio Servizi Sociali osserva i seguenti orari: martedì e giovedì dalle 09.00 alle 11.00, nonché per il giovedì dalle 15.00 alle 17.00, Tel. 06/91388059 / Fax 06/89762478.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e **saranno conseguentemente escluse.**

A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute verrà predisposta una graduatoria provvisoria, avverso alla quale è possibile presentare **eventuale ricorso**, debitamente motivato, **entro e non oltre i successivi dieci giorni.**

Il Comune di Ardea provvederà alla stesura della graduatoria definitiva, successivamente all'esame di eventuali ricorsi presentati.

Il modulo di domanda dovrà essere presentato all'Ufficio Protocollo del Comune di Ardea sito in Via G. Garibaldi, 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, nonché per il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.00 entro e non oltre il termine perentorio del 30/10/2015 pena l'esclusione.

Ardea, Li 30/09/2015

L'Assessore Ai Servizi Sociali
Riccardo Iotti

Il Dirigente di Area
Avv. Giovanni Cucuzza